

CONFEDERAZIONE NAZIONALE dell'ARTIGIANATO e della PICCOLA e MEDIA IMPRESA

Associazione Provinciale di Lucca **Lucca - Via Romana 615/P- Arancio** Tel. 0583 4301100 E-mail: info@cnalucca.it

Sito: www.cnalucca.it Lucca, 24 marzo 2014

TRASPORTI RIFIUTI CONTO PROPRIO

La normativa sul trasporto rifiuti in conto proprio, si fonda sulla semplificazione ed agevolazione che consente al produttore iniziale di poter trasportare e conferire presso impianti autorizzati i propri rifiuti, provenienti da attività dell'impresa, diventando così "gestore in proprio".

Per la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi non esiste alcun limite quantitativo, mentre per i rifiuti speciali pericolosi viene limitata a 30 Kg-Lt/giorno

Per potere svolgere tale attività è indispensabile iscriversi alla **Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**, per la Toscana, presso la sede della Camera di Commercio di Firenze.

I mezzi iscritti devono essere di proprietà, in locazione finanziaria, o in comodato d'uso esclusivo.

Relativamente alla tipologia dei rifiuti ammessi al trasporto, essi devono essere attinenti l'attività esercitata dall'impresa; non potranno essere autorizzati i trasporti di rifiuti di provenienza prettamente urbana (CER presenti nel Capitolo 20), perché, non riconducibili a rifiuti il cui processo produttivo è speciale.

Non è ammessa l'iscrizione per il trasporto in conto proprio di RAEE, e per rifiuti contenenti amianto.

Per la tenuta del registro è previsto il versamento del diritto annuale di € 50,00 - che l'impresa iscritta deve versare, entro il 30 aprile di ciascun anno di competenza.

Il trasporto dei rifiuti è accompagnato dal prescritto formulario di identificazione (art. 193 del D.Lgs 152/2006), vidimato, redatto e gestito nelle modalità previste.

Sono escluse dall'obbligo di tenuta dei registri, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi, <u>derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, e</u> di scavo.

Pertanto tale obbligo permane per tutte le altre imprese che svolgono attività e che trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi, provenienti ad esempio da attività artigianali o industriali quali: idraulica, elettrica, impiantistica, giardinaggio, falegnami, e produzione.

Le sanzioni per l'inadempienza dell'iscrizione all'Albo dei Gestori sono pesanti:

- 1) pena dell'arresto da tre mesi a un anno, o dell'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro, <u>se si tratta di rifiuti non pericolosi;</u>
- 2) pena dell'arresto, da sei mesi a due anni, e ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro, <u>se si tratta di rifuti pericolosi.</u>